

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NOVITA' LAVORO DIPENDENTE 2025**

Il c.d. "Decreto IRPEF/IRES" reca novità sul regime impositivo dei redditi, IRPEF e IRES con effetto a partire dal 31.12.2024. La "Legge di Bilancio 2025" prosegue nell'azione normativa di riduzione del cuneo fiscale, grazie ad un abbattimento del carico di imposte e contributi gravante sulle buste paga dei lavoratori dipendenti. Non mancano poi una serie di novità che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro dipendente. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità sul tema.

- **TARIFE ACI 2025 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO**

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il comunicato con cui l'Agenzia delle Entrate rende note le tabelle elaborate dall'ACI per il 2025, utili per la determinazione del fringe benefit, ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo (per esigenze di lavoro e per esigenze private).

- **AUTOCERTIFICAZIONE FRINGE BENEFIT: FAC-SIMILE**


La recente "Legge di Bilancio 2025" introduce una serie di modifiche al regime di tassazione applicato ai fringe benefit. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" ne riepiloghiamo brevemente la disciplina e per quanto riguarda le autocertificazioni necessarie proponiamo alcuni fac-simile.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 14.02.2025 AL 28.02.2025**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Auto elettriche in uso promiscuo: rimborsi imponibili

Nel corso del convegno annuale Telefisco del Sole24 ore, l'Agenzia delle Entrate ha dato una risposta in tema di rimborsi ai dipendenti per l'utilizzo di auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo che solleva dubbi di coerenza con la normativa vigente e con la logica della tassazione forfettaria. In particolare, nel rispondere al quesito posto dai giornalisti, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che, in base al principio di "onnicomprensività" del reddito da lavoro dipendente, qualsiasi beneficio economico ricevuto dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro – sia in denaro che in natura, comprese le erogazioni liberali – è soggetto a tassazione. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, i veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo concorreranno a determinare il reddito imponibile nella misura del 50% dell'importo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, basandosi sulle tariffe chilometriche ACI. Per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica questa percentuale scende al 10%, mentre per gli ibridi plug-in si riduce al 20%.

L'Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini della tassazione forfettaria, non assume rilievo il fatto che il dipendente si faccia carico, in tutto o in parte, dei costi di percorrenza stabiliti dall'ACI, sia per il carburante che per l'energia elettrica.

Variatione catastale da superbonus: cosa contengono le lettere del Fisco

Con il [Provvedimento n 38133 del 7 febbraio](#) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni di relative alla variazione di rendita catastale degli immobili. In particolare, si tratta delle regole per la comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi agevolati con super bonus in caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista.

Il documento evidenzia che le lettere di compliance inviate con PEC o con raccomandata contengono:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
- c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia

Il contribuente può replicare direttamente o tramite intermediario, oppure provvedere alla regolarizzazione di quanto omesso.



Regime agevolato impatriati: allungamento periodo di pregressa permanenza all'estero

L'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'interpello del 07.02.2025 n. 22](#) ha chiarito che il regime agevolato per i lavoratori impatriati si applica anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da dipendente a autonomo, ossia nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, purché siano rispettati i requisiti minimi di residenza all'estero. In tale ipotesi la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

Veicoli disabili: chiarimenti sulla detrazione nella rivendita dell'usato

Con la [Risposta a interpello n 11 del 7 febbraio](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione prevista per l'acquisto di veicoli per disabili. Nel caso di specie, poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo è stato effettuato in parte in denaro e in parte mediante la "vendita" di un precedente veicolo usato, "compensando", in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.

NASpl per attività stagionali nuove precisazioni INPS

Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, l'INPS aveva fornito chiarimenti circa l'applicazione del contributo addizionale NASpl nei contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali, in relazione alle modifiche introdotte dal Collegato lavoro - Legge 203 2024. L'interpretazione restrittiva su questa novità viene ridimensionata con un nuovo messaggio 483 del 7 febbraio 2025.

INPS aveva affermato che l'esonero dal contributo addizionale NASPI si applica esclusivamente ai lavoratori impiegati in attività stagionali incluse nell'elenco contenuto nel DPR 1525/63, mentre per il contributo è dovuto per attività stagionali non incluse in tale elenco – anche se definite come stagionali dalla contrattazione collettiva.

Ora l'istituto precisa che l'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpl e dall'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali "definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative" (circolare n. 91 2020).

Prima casa: spetta con riacquisto post donazione dell'immobile preposseduto

Con la [Risposta a interpello n 27 del 12 febbraio](#) l'Agenzia delle Entrate tratta un caso di Agevolazione "prima casa" con donazione della abitazione pre-posseduta con clausola di premorienza. Sinteticamente viene chiarito che la donazione del figlio alla madre, con clausola di



premorienza della stessa che prevede che l'immobile, con il suo decesso tornerebbe al figlio, soddisfa il requisito fissato dalla norma che regola l'agevolazione prima casa in quanto al momento dell'acquisto del nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario dell'abitazione donata, rispettando così le condizioni necessarie per accedere al beneficio.

Campagne promozionali: l'imposizione fiscale della cessione di beni scontati

Con [Risposta n 25 dell'11 febbraio](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di certi risultati di fatturato sono escluse da IVA e tassabili con le imposte dirette.

Fringe benefit e stock options: comunicazione INPS entro il 28.2

Nel Messaggio INPS n. 509 dell'11 febbraio 2025 sono state fornite, come ogni anno, le indicazioni aggiornate sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell'anno di imposta 2024 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche.

Le comunicazioni dovranno essere inviate all'istituto (con le modalità specificate all'ultimo paragrafo) entro il 28 febbraio 2025 e l'invio dei dati deve essere utilizzata l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora imprese e liberi professionisti" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" > "Utilizza il servizio".

Concludiamo informando che Unioncamere ha pubblicato l'11 febbraio un [nuovo bando](#) che garantisce il finanziamento delle spese per l'ottenimento della Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), rivolto alle PMI.



NOVITA' LAVORO DIPENDENTE

Il c.d. "Decreto IRPEF/IRES" reca **novità** sul regime impositivo dei redditi, **IRPEF** e **IRES** con **effetto a partire dal 31.12.2024** – salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalla singola norma. La "Legge di Bilancio 2025" prosegue nell'azione normativa di **riduzione** del **cuneo fiscale**, grazie ad un **abbattimento** del carico di **imposte** e **contributi** gravante sulle **buste paga** dei **lavoratori dipendenti**. Non mancano poi una serie di **novità** che impattano sulla **gestione** dei **rapporti di lavoro dipendente**.

In questa scheda riepiloghiamo le novità del lavoro dipendente.

NOVITA' LAVORO DIPENDENTE	
PREMESSA	<p>In attuazione della "Legge delega fiscale"¹ è stato pubblicato in G.U. n. 294 del 16.12.2024 il "Decreto IRPEF/IRES" (D.Lgs 192/2024) in vigore il 31.12.2024.</p> <p>La "Legge di Bilancio 2025", in vigore dal 01.01.2025 conferma le misure di riduzione del cuneo fiscale, quest'ultimo da intendersi come il peso di contributi e imposte sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.</p> <p>A tutto questo si aggiungono importanti novità riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro, come il bonus per il lavoro notturno e gli straordinari nel settore turistico, i nuovi requisiti per l'indennità di disoccupazione NASpl e la modifica delle condizioni di accesso al regime forfettario.</p>
DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI	<p>Il Decreto IRPEF/IRES modifica l'art. 10, comma 1, lettera e-ter), del Tuir, rubricato "Oneri deducibili", che disciplina la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi. La norma consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dedurre dal reddito complessivo, ◆ fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ◆ i contributi versati ai fondi integrativi del SSN², ◆ a condizione che gli stessi erogino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti. <p>Il Decreto Legislativo di riforma dell'IRPE/IRES modifica proprio quest'ultima condizione.</p> <p>Per dedurre le predette somme, si richiede ora che i fondi integrativi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con l'art. 2 del Decreto del Ministro della salute del 31.03.2008 e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non più quindi che erogino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il predetto decreto ministeriale.</p>
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	<p>All'art. 51 del TUIR vengono apportate diverse modifiche.</p> <p>In primo luogo, vengono modificate le condizioni per escludere dall'imponibile i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Nel</p>

¹ Legge 111/2023.

² Istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni.



dettaglio, tali contributi sono **esentati da IRPEF** se i predetti enti:

1)	Risultano avere finalità assistenziale , in conformità a disposizioni di contratti collettivi ³ o di regolamento aziendale
2)	Sono iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e
3)	Operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Resta ferma la **soglia di esenzione pari a 3.615,20 euro l'anno**.

Inoltre, si dispone l'**esclusione dal reddito imponibile** per i **contributi e i premi versati dal datore di lavoro** a favore:

- ◆ della **generalità dei dipendenti** o di categorie di dipendenti (come già previsto),
- ◆ anche dei loro **familiari fiscalmente a carico**⁴,

sempre per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana e di **gravi patologie**.

SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE FAMILIARI A CARICO	
ANCHE NON CONVIVENTI O RESIDENTI ALL'ESTERO	
FAMILIARE	NOTE
Coniuge	Non legalmente (ed effettivamente) separato
Figli	Inclusi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati
SOLO SE CONVIVENTI (O ASSEGNATARI DI ALIMENTI NON STABILITI DALL'autorità giudiziaria)	
FAMILIARE	NOTE
Coniuge	Legalmente ed effettivamente separato
Genitori	Compresi i genitori naturali e quelli adottivi
Generi/nuore	-
Suoceri	-
Fratelli	Anche unilaterali
Nonni	Compresi quelli naturali
Figli dei figli	Nipoti e pronipoti

Requisiti reddituali
per essere considerati
fiscalmente a carico

Reddito complessivo non superiore a **€ 2.840,51**

Per i **figli** di età non superiore a 24 anni: **€ 4.000,00**

³ di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2015.

⁴ da individuare secondo quanto previsto dall'art. 12 del Tuir.




**DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEI
FRINGE BENEFIT**

Sono introdotte modifiche sulla disciplina dei c.d. “**fringe benefit**”, i **compensi in forma non monetaria**, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge. In aderenza al **principio generale di onnicomprensività** del reddito da lavoro dipendente, si considerano nel reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro: la **regola generale** sulla quantificazione dei fringe benefit prevede che gli stessi siano quantificati (ed esposti nel cedolino paga) al **valore normale**⁵.

Con il Decreto in commento, viene previsto che per determinare il valore dei beni e servizi alla cui **produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore** di lavoro e ceduti ai dipendenti:

- ◆ si deve fare riferimento al **prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione** in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore, oppure
- ◆ in mancanza, in base al **costo sostenuto dal datore di lavoro**.



E' stato aggiornato in euro l'importo che, nella disciplina a regime, non concorre a formare il reddito nel caso di beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, al coniuge del dipendente o a familiari fiscalmente a carico, che passa da **500.000 lire a 258,23 euro**.

Si ricorda che:

- ◆ se il l'importo erogato è superiore al citato limite, lo stesso concorre **interamente a formare il reddito**;

⁵ di cui all'art. 9 del Tuir.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la “Legge di Bilancio 2025” ha recentemente confermato l’incremento di tale soglia a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti (elevata a 2.000 euro per lavoratori con familiari a carico) nel triennio 2025-2027. 								
<p>INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA</p>	<p>Il DLgs 192/2024 51 in tema di indennità di trasferta o missione prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrano a formare il reddito per la parte eccedente specifici importi, modulati secondo la distanza al netto delle spese di viaggio e di trasporto; ◆ in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di 1/3. Il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. <table border="1" data-bbox="496 645 1449 1688"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 645 715 734">TIPOLOGIA RIMBORSO</th> <th data-bbox="715 645 1449 734">TRATTAMENTO TRASFERTE FUORI COMUNE AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 734 715 920"> <p>Indennità forfettaria</p> </td> <td data-bbox="715 734 1449 920"> <p>Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; ◆ 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 920 715 1330"> <p>Rimborso misto</p> </td> <td data-bbox="715 920 1449 1330"> <p>Tali limiti sono ridotti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente; ◆ 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1330 715 1688"> <p>Rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”)</p> </td> <td data-bbox="715 1330 1449 1688"> <p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>I rimborsi per altre spese (es. lavanderia o telefono) non concorrono a formare il reddito imponibile con tetto giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15,49 euro per le trasferte in Italia; ◆ 25,82 euro per le trasferte all'estero </td> </tr> </tbody> </table> <p>Concorrono invece a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.</p> <p>Per effetto delle modifiche del DLgs di riforma di IRPEF e IRES con riferimento alle spese di trasporto che sono escluse dall’imponibile, si richiede che esse siano generalmente comprovate e documentate.</p> <p>In tal modo viene superato il rigore della previgente formulazione in base alla quale tali spese dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.</p>	TIPOLOGIA RIMBORSO	TRATTAMENTO TRASFERTE FUORI COMUNE AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	<p>Indennità forfettaria</p>	<p>Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; ◆ 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero 	<p>Rimborso misto</p>	<p>Tali limiti sono ridotti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente; ◆ 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente 	<p>Rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”)</p>	<p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>I rimborsi per altre spese (es. lavanderia o telefono) non concorrono a formare il reddito imponibile con tetto giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15,49 euro per le trasferte in Italia; ◆ 25,82 euro per le trasferte all'estero
TIPOLOGIA RIMBORSO	TRATTAMENTO TRASFERTE FUORI COMUNE AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE								
<p>Indennità forfettaria</p>	<p>Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; ◆ 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero 								
<p>Rimborso misto</p>	<p>Tali limiti sono ridotti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente; ◆ 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente 								
<p>Rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”)</p>	<p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>I rimborsi per altre spese (es. lavanderia o telefono) non concorrono a formare il reddito imponibile con tetto giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15,49 euro per le trasferte in Italia; ◆ 25,82 euro per le trasferte all'estero 								



PREMI DI RISULTATO	<p>Con riguardo ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili riconosciute nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, è prevista la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, in deroga alla percentuale ordinaria al 10%. La misura opera a beneficio di:</p> <table border="1" data-bbox="481 416 1434 571"><tr><td>premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione</td></tr><tr><td>somme pagate a titolo di partecipazione agli utili</td></tr></table> <p>entro il limite di importo complessivo (premi + utili) di 3.000 euro, elevati a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.</p> <p>L'imposta sostitutiva è riservata ai dipendenti titolari, nell'anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80 mila euro.</p>	premi di risultato , corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione	somme pagate a titolo di partecipazione agli utili		
premi di risultato , corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione					
somme pagate a titolo di partecipazione agli utili					
BONUS AFFITTI	<p>La Legge 207/2024 dispone che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dai dipendenti assunti a tempo indeterminato;◆ dal 01.01.2025 al 31.12.2025. <p>L'esenzione fiscale, non estesa al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, opera:</p> <table border="1" data-bbox="641 1146 1272 1240"><tr><td>1)</td><td>per i primi 2 anni dalla data di assunzione</td></tr><tr><td>2)</td><td>entro il limite complessivo di 5.000 euro annui</td></tr></table> <p>La previsione è riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;◆ che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza. <p>Le somme erogate o rimborsate rilevano comunque ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e si computano, altresì, per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.</p> <p>L'esenzione fiscale riservata alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non si estende al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, tanto a carico dell'azienda quanto a carico del dipendente.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale descritta, il lavoratore rilascia all'azienda apposita dichiarazione⁶ in cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.</p>	1)	per i primi 2 anni dalla data di assunzione	2)	entro il limite complessivo di 5.000 euro annui
1)	per i primi 2 anni dalla data di assunzione				
2)	entro il limite complessivo di 5.000 euro annui				
	<p>Per il periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025 ai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande⁷;				

⁶ ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

⁷ di cui all'art. 5, della Legge 2871991.



<p>BONUS LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali; <p>è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>La somma è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e a quello straordinario resi⁸ nei giorni festivi.</p> <p>Le disposizioni operano a beneficio dei dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta 2024, ad euro 40.000.</p> <p>Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore interessato, il quale attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.</p> <p>Le somme corrisposte sono oggetto di apposita esposizione all'interno della Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto stesso all'Agenzia Entrate e al lavoratore beneficiario.</p> <p>Gli importi anticipati in busta paga dal datore di lavoro vengono recuperati mediante l'istituto della compensazione c.d. "orizzontale".</p>
<p>NUOVI REQUISITI PER L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI</p>	<p>La "Legge di Bilancio" introduce un terzo requisito per poter legittimamente beneficiare dell'indennità di disoccupazione NASpi⁹. Quest'ultima spetta, previa domanda all'INPS, al ricorrere di due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ stato di disoccupazione; ◆ almeno 13 settimane di contribuzione totalizzate nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. <p>La "Legge di Bilancio 2025" con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01.01.2025 prevede che la NASpi sia riservata a coloro che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrottosi per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.</p> <p>Fanno eccezione alla regola descritta le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dimissioni per giusta causa; ◆ risoluzione consensuale del rapporto di lavoro¹⁰; ◆ dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità, il quale <ul style="list-style-type: none"> ✓ ha inizio da 300 giorni prima della data presunta del parto, e ✓ si protrae sino al compimento del primo anno di vita del figlio. <p>Il requisito aggiuntivo¹¹ opera a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti "<i>l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione</i>"</p>
	<p>Tra le misure rilevanti in materia di gestione dei rapporti di lavoro dipendente figura la proroga¹² della maxi-deduzione del costo del lavoro¹³ per il periodo</p>

⁸ ai sensi del D.Lgs 66/2003.

⁹ disciplinata dal D.Lgs 22/2015.

¹⁰ intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge 604/1966.

¹¹ introdotto dal comma 171.

¹² art. 1, comma 399.

¹³ prevista dall'art. 4 del D.Lgs 216/2023.



**PROROGATA LA
MAXI-DEDUZIONE
DEL COSTO DEL
LAVORO**

d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi – dunque, per i c.d. “soggetti solari”, per le **annualità dal 2025 al 2027**.

Le disposizioni in esame si applicano pertanto anche agli **incrementi occupazionali** risultanti al **termine di ciascuno dei predetti periodi di imposta**, rispetto al periodo d'imposta **precedente** (criterio “mobile”).

Pertanto, ai **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** viene concessa – nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 – una **maggiorazione pari al 20% del costo del personale deducibile** a fronte agli **incrementi occupazionali**¹⁴ risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta **rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente**.



A tale riguardo la **relazione illustrativa** precisa che l'incentivo deve essere calcolato su **base “mobile”**, determinando dunque l'**incremento occupazionale** in **ciascuno dei periodi d'imposta agevolati** rispetto all'annualità precedente.

Si ricorda che il **costo riferibile all'incremento occupazionale** è quello pari al **minor importo** tra:

1)	il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
2)	l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ¹⁵ rispetto a quello relativo all'esercizio precedente

Si applicano poi, in quanto **compatibili**, le **disposizioni** del [D.M. del 25.06.2024](#).

Vengono infine definiti i **criteri di determinazione** degli **acconti dovuti**, prevedendosi in via generale che, per ciascuno dei periodi d'imposta¹⁶ in cui è vigente l'incentivo fiscale, **non si debba tener conto dei relativi effetti**.

Dunque:

- ◆ per chi procede secondo il c.d. “**metodo storico**”, va considerata l'**imposta dell'anno precedente senza** tener conto della **maggiore deduzione del costo del personale**;
- ◆ per coloro che invece operano per il c.d. “**metodo previsionale**”, parimenti **non si deva tener conto** delle disposizioni in commento.

¹⁴ considerati però al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ex art. 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

¹⁵ ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9) del codice civile – oppure per i soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui al citato art. 2425 si assumono le corrispondenti voci di costo del personale (esempio, per i soggetti IFRS adopter). I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

¹⁶ Nella relazione illustrativa si precisa che la norma da qua non menziona il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, giacché per tale periodo d'imposta già opera, nello stesso senso, l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023.



TARIFE ACI 2025 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2024 è stato pubblicato il **comunicato** con cui l'Agenzia delle Entrate rende note le **tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia per il 2025**, utili per la **determinazione del fringe benefit**, ossia della **retribuzione in natura** che deriva dalla **concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali** che vengono destinati ad **uso promiscuo** (per esigenze di lavoro e per esigenze private).

TARIFE ACI 2025 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO	
PREMESSA	<p>Un autoveicolo aziendale assegnato al dipendente è detto ad uso promiscuo quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali. Tale fattispecie rappresenta la forma più diffusa di assegnazione di auto ai dipendenti, e la disciplina applicabile ai veicoli assegnati ai dipendenti per uso promiscuo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto;◆ l'imponibilità del fringe benefit in capo al lavoratore.
FRINGE BENEFIT	<p>L'uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina il cosiddetto fringe benefit, una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/ amministratore che ne beneficia. In base a quanto previsto dall'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p style="text-align: center;">FRINGE BENEFIT</p><p style="text-align: center;">percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente</p></div> <p>Si tratta, come chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 326 del 23.12.1997¹⁷, di una determinazione del tutto forfettaria dell'importo da assoggettare a tassazione, che prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo;◆ dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente.

¹⁷ paragrafo 2.3.2.1.





Risulta **irrelevante** che il **dipendente sostenga a proprio carico** tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dato che ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione va comunque fatto riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.

La norma assoggetta a tassazione un **importo "convenzionale"**, calcolato come segue:

- ♦ una **misura percentuale**¹⁸ dell'importo corrispondente alla **percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri**

LIMITI DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA	TASSAZIONE FRINGE BENEFIT		
	FINO AL 2019	2020	2021-2024
60 g/Km	30% (senza previsioni legate alle emissioni dell'autovettura)	25%	
Da 61 a 160 g/Km		30%	
Da 161 a 190 g/Km		40%	50%
Superiore a 190 g/Km		50%	60%

- ♦ calcolato sulla base del **costo chilometrico** stabilito dalle **tabelle ACI**; al **netto** di quanto eventualmente **trattenuto al dipendente** (si veda in seguito).

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO DAL 01.01.2025

La "**Legge di Bilancio 2025**" reca **importanti novità** in materia di auto aziendali date in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti, prevedendo che:

- ♦ per i veicoli di **nuova immatricolazione**;
- ♦ **concessi in uso promiscuo** ai **dipendenti** a decorrere **dal 01.01.2025**;
- ♦ il **fringe benefit** imponibile sia **calcolato** secondo le seguenti **percentuali**:

TIPOLOGIA DI VEICOLO	% FRINGE BENEFIT
Generalità delle autovetture	50%
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%

Al fine di individuare l'**ambito di applicazione** delle **nuove modalità di quantificazione** del **fringe benefit** si può fare riferimento ai **chiarimenti** forniti dall'Agenzia delle Entrate [nella risoluzione n. 46/E del 14.08.2020](#). E pertanto:

- ♦ la **data prevista** dalla disposizione in commento ("a decorrere dall'01.01.2025") va riferita
 - ✓ sia alla **data di immatricolazione**,
 - ✓ sia alla **data di stipula del contratto di assegnazione** del **veicolo**.

¹⁸ fino al 2019 pari al 30%, dal 2020 proporzionale alle emissioni di Co2 dell'autovettura.



	 <p>La nuova disciplina va pertanto applicata se entrambe sono effettuate dall'01.01.2025;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il richiamo alla "stipula del contratto" comporta che l'assegnazione del veicolo non può essere un atto unilaterale posto in essere dal solo datore di lavoro, ma richiede la sottoscrizione dell'accordo anche da parte del lavoratore dipendente: conseguentemente, il momento rilevante per determinare la data di stipula del contratto in esame è rappresentato dalla sottoscrizione dell'atto di assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro e del dipendente;◆ l'art. 51 in esame va interpretato applicando il principio di cassa, utilizzato per l'imputazione del reddito di lavoro dipendente;◆ per i contratti che non soddisfano le condizioni richieste – immatricolazione e stipula contratto dall'01.01.2025 – il fringe benefit va determinato applicando le norme previgenti (in vigore fino al 31.12.2024) fino alla scadenza del contratto o al momento in cui il veicolo è assegnato al dipendente.
TARIFE ACI	<p>Le tabelle cui fare riferimento sono quelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia. Per il periodo 2025 le tabelle in questione sono state pubblicate, tramite apposito comunicato, nella <u>Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2024</u>.</p> <p>Le tabelle ACI valide per il 2025 sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ autoveicoli in produzione così distinte<ul style="list-style-type: none">✓ autoveicoli a Benzina,✓ autoveicoli a Gasolio,✓ autoveicoli a benzina-GPL,✓ autoveicoli ibrido-benzina,✓ autoveicoli ibrido-gasolio,✓ autoveicoli ibridi plug-in,✓ autoveicoli elettrici;◆ autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione<ul style="list-style-type: none">✓ autoveicoli a benzina,✓ autoveicoli a gasolio,✓ autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano e metano esclusivo,✓ autoveicoli ibrido-benzina,✓ autoveicoli ibrido-gasolio,✓ autoveicoli ibridi plug-in;◆ autoveicoli elettrici;◆ motoveicoli;◆ autocaravan.





Se il **veicolo** ricercato **non è presente nella tabella** – perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello – l'ammontare del **reddito in natura** va determinato prendendo a **riferimento** quello che per tutte le sue **caratteristiche** risulta **più simile**.

La percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto, l'ammontare da assoggettare a tassazione va **rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo**, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

Se il **dipendente corrisponde** delle **somme** – con il metodo del versamento o della trattenuta – nello **stesso periodo d'imposta**, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere **sottratte** dal **valore** del **veicolo** stabilito presuntivamente dal legislatore. Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere **comutate** al **lordo** dell'**IVA** mediante l'emissione di una apposita **fattura**.

DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL'IMPRESA

Per quanto riguarda la deducibilità in capo all'impresa si fa presente che l'**art. 164, comma 1 del TUIR** prevede che:

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): [...] b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

In sostanza le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in **misura pari al 70% del loro ammontare**, secondo quanto previsto dall'art. 164 del TUIR.



Quanto detto al **contrario** di quanto previsto in via generale dall'art. 164 del Tuir, dove la **deducibilità** del **20%** del **costo** dell'**autovettura** è prevista nel **limite di 18.075,99**. Per l'autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti **non è invece sottoposta ad alcun limite**.

DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL'IMPRESA

deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto senza alcun limite

Nel caso in cui l'autovettura venga data in uso promiscuo ad un **amministratore** la **società deduce tutti i costi** nel limite:



- ◆ del **100%** del **fringe benefit**, e
- ◆ del **20%** per l'**eccedenza dei costi** (dunque al netto del benefit dell'amministratore).

La **modalità** di acquisizione dell'autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo, pertanto, l'autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing, ovvero mediante locazione o noleggio.

I **costi che possono essere dedotti** corrispondono a:

- ◆ ammortamento;
- ◆ spese di manutenzione e riparazione;
- ◆ carburanti e lubrificanti;
- ◆ assicurazione;
- ◆ bollo auto;
- ◆ spese del garage;
- ◆ spese di pedaggio autostradale.

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare n. 48 del 10.02.1998](#), ha fornito importanti precisazioni per permettere l'**esatta individuazione** delle **ipotesi di applicabilità** della deducibilità dei costi ed **evitare** l'adozione di **comportamenti elusivi** da parte dei contribuenti.

In particolare, è necessario che:

- ◆ l'impiego del mezzo da parte del dipendente deve: "[...] essere **provato** in base a **idonea documentazione** che ne attesti con certezza l'utilizzo"¹⁹.



Tale documentazione può essere costituita, ad esempio, dall'inserimento di una **specificata clausola** nel **contratto** di lavoro oppure da una **scrittura privata** sottoscritta in un momento successivo (avente **data certa**);

- ◆ il veicolo venga utilizzato in modo promiscuo per la **maggior parte del periodo d'imposta**.

In base alla richiamata circolare n. 48/1998, la condizione della "**maggior parte del periodo d'imposta**" si considera **verificata quando il veicolo è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro**: pertanto, nel caso di periodo d'imposta di durata pari all'intero anno, l'utilizzo da parte del dipendente deve riguardare almeno $183 + 1 = 184$ gg.

Ai fini del calcolo della durata **non viene richiesto**:

- ✓ né che l'**utilizzo** del **veicolo** avvenga in **modo continuativo**, né
- ✓ che il **veicolo** sia **utilizzato** da un **unico dipendente**.

¹⁹ circolare n. 48/1998.



Qualora la **condizione** della "maggior parte del periodo d'imposta" risulti **rispettata**, i **costi** e le **spese** del veicolo sono **deducibili al 70% anche** per la **parte** del **periodo d'imposta** in cui **non** vi sia l'**assegnazione** al dipendente per uso promiscuo.



Secondo quanto precisato dalla già citata circolare n. 48/1998, la **deducibilità "agevolata"** dei costi prevista dall'art. 164 del TUIR, **non trova applicazione** qualora il **veicolo** sia utilizzato in modo promiscuo dal dipendente per un **periodo di tempo inferiore** alla **maggior parte del periodo d'imposta**.

In tale caso, alle spese ed agli altri componenti negativi, "nel rispetto del **principio di inerenza**", risultano applicabili i **criteri di deducibilità parziale** che tengono conto:

- ◆ dei **limiti percentuali** (20%-80%), e
- ◆ in **valore assoluto** (nel caso di autovetture, 18.075,99 o 25.822,84),

previsti in generale dalla citata norma.

Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, risulta attualmente deducibile (al 20% o all'80% per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai limiti in valore assoluto previsti dall'art. 164 del TUIR, in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio.



AUTOCERTIFICAZIONE FRINGE BENEFIT: FAC-SIMILE

INTRODUZIONE

La recente “**Legge di Bilancio 2025²⁰**” introduce una serie di **modifiche al regime di tassazione** (e contribuzione) applicato ai **fringe benefit**. Ricordiamo che i cd. “**fringe benefit**” sono i **compensi in forma non monetaria**, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge.

In generale, i **lavoratori dipendenti che intendono beneficiare dei fringe benefit** devono presentare al proprio datore di lavoro **un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari**.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” ne riepiloghiamo brevemente la disciplina e per quanto riguarda le autocertificazioni necessarie proponiamo alcuni fac-simile.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa** sono i fringe benefit?
2. Quali sono le **principali autocertificazioni** necessarie per i fringe benefit?
3. **E' sufficiente l'autocertificazione** o è necessario un intervento notarile?
4. Ci sono degli **esempi o dei fac-simile utilizzabili** per l'autocertificazione?

²⁰ Legge 30 dicembre 2024, n. 207



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA SONO I FRINGE BENEFIT?

R.1. In generale, per il reddito da lavoro dipendente vige il **principio** di **“omnicomprensività” della base imponibile ai fini fiscali**. In particolare, quest'ultima è formata non solo dalle “somme” in denaro a titolo, ad esempio, di paga base, scatti di anzianità, superminimi ed altre voci retributive che il dipendente riceve dal datore di lavoro (certificate in busta paga) ma, altresì, da tutti quei “valori” da intendersi come i beni e servizi riconosciuti dallo stesso datore di lavoro **che non si concretizzano in denaro bensì in una vera e propria retribuzione “in natura” o “fringe benefit”**.

Per risolvere la situazione la normativa **divide i fringe benefit in tre categorie**:

- ◆ compensi in natura tassati **secondo il loro “valore normale”**;
- ◆ compensi in natura **non tassati**;
- ◆ compensi in natura **tassati** secondo un **“valore convenzionale”** fissato dallo stesso TUIR.

Brevemente, la Legge di Bilancio 2025 dispone che:

- ◆ per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**;
- ◆ in deroga al limite ordinario di 258,23 euro²¹;

non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti**.

Nella soglia maggiorata di detassazione, pari a 1.000 euro, **sono eccezionalmente ricomprese**²² le **somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

- ◆ delle **utenze domestiche**
 - ✓ del servizio idrico integrato,
 - ✓ dell'energia elettrica, e
 - ✓ del gas naturale,
- ◆ delle spese per la **locazione dell'abitazione principale**, ovvero
- ◆ per gli **interessi sul mutuo** relativo all'**abitazione principale**.

Nel 2025, i **lavoratori dipendenti che intendono beneficiare dei fringe benefit** devono presentare al proprio datore di lavoro **un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari**. In particolare, per usufruire della soglia di esenzione fiscale elevata a 2.000 euro, riservata ai dipendenti con figli a carico, è necessario dichiarare:

REQUISITI FRINGE BENEFIT A 2.000 EURO
di avere figli fiscalmente a carico, specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il codice fiscale di ciascun figlio
che i figli non hanno percepito, nel periodo d'imposta 2025, un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro per quelli di età fino a 24 anni

Alla dichiarazione deve essere **allegata una copia del documento d'identità del dichiarante**.

D.2. QUALI SONO LE PRINCIPALI AUTOCERTIFICAZIONI NECESSARIE PER I FRINGE BENEFIT?

²¹ di cui all'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.

²² sempre in forza del comma 390.



R.2 Ecco un elenco distinto delle principali **autocertificazioni necessarie per il fringe benefit nel 2025**, suddiviso per categoria:

<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOGLIA DI ESENZIONE MAGGIORATA (2.000 EURO) (SOLO PER I LAVORATORI CON FIGLI A CARICO)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di avere figli fiscalmente a carico. ◆ Indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale di ciascun figlio. ◆ Dichiarazione che il reddito annuo complessivo del figlio non supera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.840,51 euro se di età superiore ai 24 anni. ✓ 4.000 euro se di età fino a 24 anni. ◆ Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LAVORATORI CON O SENZA FIGLI A CARICO)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicazione del tipo di utenza rimborsata (luce, gas, acqua, telefono, connessione internet). ◆ Dichiarazione di aver sostenuto la spesa per l'utenza. ◆ Importo, data e modalità di pagamento della spesa. ◆ Allegare copia delle bollette e delle ricevute di pagamento.
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DEGLI INTERESSI SUL MUTUO PRIMA CASA (SE IL DATORE DI LAVORO PREVEDE TALE FRINGE BENEFIT)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di essere titolare di un mutuo per l'acquisto della prima casa. ◆ Indicazione di importo degli interessi passivi pagati nell'anno. ◆ Allegare documentazione bancaria che attesti il pagamento.
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (SE IL DATORE DI LAVORO PREVEDE TALE FRINGE BENEFIT)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di aver sostenuto spese per abbonamenti ai mezzi pubblici. ◆ Indicazione del tipo di abbonamento e del periodo di validità. ◆ Allegare ricevuta o fattura dell'abbonamento.
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE (SE IL DATORE DI LAVORO PREVEDE TALE FRINGE BENEFIT)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di aver sostenuto spese scolastiche o universitarie per sé o per i figli a carico. ◆ Indicazione della scuola/università frequentata e dell'anno scolastico. ◆ Allegare ricevute di pagamento delle rette.

Queste autocertificazioni devono essere **sottoscritte dal lavoratore** e accompagnate dalla **documentazione di supporto**, per evitare contestazioni in fase di verifica fiscale.

D.3. E' SUFFICIENTE L' AUTOCERTIFICAZIONE O E' NECESSARIO UN INTERVENTO NOTARILE?

R.3. Nel merito recentemente si è espressa anche l' Agenzia delle Entrate. In particolare, nella [Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025](#) sono forniti chiarimenti in merito alle formalità



necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.

Il documento analizza il quadro normativo vigente, oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.

In particolare, l'interpello in commento illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR. La questione nasce dall'estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli).

In particolare, l'istante ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione. Poiché la dichiarazione è destinata all'Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.

La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la **dichiarazione sostitutiva** può essere acquisita dal datore di lavoro con

- ◆ **firma originale del dipendente**
- ◆ **copia del documento di identità**, senza necessità di autenticazione.

L'Amministrazione Finanziaria ricorda in ogni caso la responsabilità penale che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.

D.4. CI SONO DEGLI ESEMPI O DEI FAC-SIMILE UTILIZZABILI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE?

R.4. Di seguito si **propongono dei pratici fac-simile utilizzabili** per l'autocertificazione.

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Artt.46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

FRINGE BENEFIT

Il/La **sottoscritto/a** _____
nato/a _____ (____) il _____ residente a
_____ (____) in via _____ n. _____
C.F. _____ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente,
presso _____, codice
fiscale (P.IVA) _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

(compilare la casistica che ricorre)

1 - Con riferimento alle SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale) soggette al limite per fringe benefit vigente²³

- o **di essere in possesso della documentazione** comprovante il **pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR riguardanti l'immobile ad uso abitativo sito in: _____, via/piazza _____, posseduto/detenuto dal medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di _____

Fattura numero	Data fattura	Emittente e tipologia di utenza	Intestata ²⁴ a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

- o **che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso**, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

2 - con riferimento al RIMBORSO DELLE SPESE PER INTERESSI PASSIVI MUTUO PRIMA CASA soggette al limite per fringe benefit vigente

- o di **essere titolare di un mutuo per l'acquisto della prima casa e di aver sostenuto nell'anno il costo dei relativi interessi passivi** indicati nella documentazione bancaria allegata:
- o E che tali importi non sono stati oggetto di rimborso totale o parziale presso il datore di lavoro destinatario della presente o presso altri datori di lavoro

N. Rata	data pagamento	Importo rata	Importo interessi

²³ come previsto dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207

²⁴ L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, ovvero:

- ✓ il coniuge o un familiare indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- ✓ il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo, e solo nel caso in cui il locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- ✓ il condominio, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.



3 - con riferimento all'AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER FIGLI A CARICO

- o di aver diritto per il periodo d'imposta 2025, al limite di esenzione dei fringe benefit elevato da **258,23 euro a 2.000,00 euro**²⁵ in quanto **genitore con figlio/i fiscalmente a carico** ai sensi dell'art. 12 del TUIR, indicati nel prospetto che segue, e
- o che i figli non hanno percepito, nel periodo di imposta 2024, un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni.

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale

4 - con riferimento al RIMBORSO SPESE TRASPORTO PUBBLICO

- o di **aver sostenuto spese** per abbonamenti ai mezzi pubblici
- o che il **tipo di abbonamento** acquistato è _____ (es. mensile/annuale)
- o che il **periodo di validità** dell'abbonamento è dal //__ al //__;
- o di **allegare** alla presente autocertificazione la **ricevuta o la fattura dell'abbonamento**

Tipologia di abbonamento	Periodo di validità	Spesa sostenuta

5 - con riferimento al RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE

- o di aver **sostenuto spese scolastiche** o universitarie per sé/per il proprio figlio/a _____, nato/a il //;
- o che l'istituto scolastico/università frequentata è _____;
- o che l'anno scolastico/accademico di riferimento è _____;
- o di allegare alla presente autocertificazione le **ricevute di pagamento delle rette scolastiche/universitarie**.

Codice fiscale del figlio	Istituto frequentato	Anno scolastico/accademico	Spesa sostenuta

²⁵ come previsto dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.





Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza.

Luogo _____, data _____

In fede _____ (firma)

In allegato fotocopia documento di identità:

Tipo documento _____ n. _____

rilasciata dal _____ di _____ con scadenza _____



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 38133 del 7 febbraio 2025](#)

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. **Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili** oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall'art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, **in caso di mancata presentazione della dichiarazione** di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

[Provvedimento 39039 del 10 febbraio 2025](#)

Determinazione della percentuale del **credito d'imposta effettivamente fruibile** per gli investimenti nelle **Zone Logistiche Semplificate - ZLS**, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

[Provvedimento 41036 del 10 febbraio 2025](#)

Determinazione della **riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi**, diversi da quelli di impresa, **delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia**, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura



di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi

[Provvedimento 45467 del 13 febbraio 2025](#)

Accertate le **medie dei cambi** delle valute estere del mese di **gennaio 2025**.

[Provvedimento 47335 del 13 febbraio 2025](#)

Aggiornamento del **modello di dichiarazione di successione** e **domanda di volture catastali**, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 11/E del 7 febbraio 2025](#)

Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato – Articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 21 del 07.02.2025** alla **n. 33 del 13.02.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate raggiungibile al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di FEBBRAIO 2025](#)



LO SCADENZARIO DAL 14.02.2025 AL 28.02.2025

Lunedì 17 febbraio 2025

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 17 febbraio 2025

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 17 febbraio 2025

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **gennaio 2025** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 febbraio 2025

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di gennaio**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 febbraio 2025

I **sogetti residenti** che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **gennaio** relativi a **contratti di locazione breve**,



	tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Lunedì 17 febbraio 2025	I Condomini , in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di gennaio per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Lunedì 17 febbraio 2025	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 febbraio 2025	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 febbraio 2025	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente . La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Lunedì 17 febbraio 2025	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione , anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente , nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì 17 febbraio 2025	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



Lunedì 17 febbraio 2025

I **sogetti passivi che facilitano**, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 febbraio 2025

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la **liquidazione e il versamento dell'Iva** relativa al **quarto trimestre 2024**, tramite modello F24.

Lunedì 17 febbraio 2025

Liquidazione IVA relativa al **4° trimestre 2024** da parte dei **contribuenti "speciali"** e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Contribuenti trimestrali speciali (naturali)

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e **senza l'applicazione degli interessi dell'1%**.

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ distributori di carburanti
- ◆ autotrasportatori di merci conto terzi
- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) **ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio** dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Lunedì 17 febbraio 2025

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio



	2015), devono versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente .
Giovedì 20 febbraio 2025	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Martedì 25 febbraio 2025	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi : <ul style="list-style-type: none">◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2025 , per i soggetti Iva con obbligo mensile .
Venerdì 28 febbraio 2025	Per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della settima rata . I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento della 7° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la " definizione agevolata " dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025 .
Venerdì 28 febbraio 2025	I soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024 devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.



Il versamento è effettuato tramite il **servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario** [sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate](#).

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **28 febbraio 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Venerdì **28 febbraio 2025**

I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla **registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **posti in essere nell'anno 2024**.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. **Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** corrisposta con **Modello F24 "Elementi identificativi"**. Nel caso in cui la presentazione sia effettuata in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito in conto corrente.

Venerdì **28 febbraio 2025**

Le **tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita**, devono inviare la **Comunicazione annuale** dei dati relativi alle **forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori** di tali documenti **nell'anno precedente**, esclusivamente in via



	telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE.
Venerdì 28 febbraio 2025	<p>I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2024, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);◆ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali) <p>utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica. Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.</p>
Venerdì 28 febbraio 2025	<p>Solo i soggetti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2024, possono effettuare la presentazione del modello Iva 2025 entro il 28.02.2025, previa inclusione del quadro VP.</p> <p>Si ricorda che la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.</p>
Venerdì 28 febbraio 2025	<p>Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.</p>
Venerdì 28 febbraio 2025	<p>Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (gennaio 2025), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.</p>
Venerdì 28 febbraio 2025	<p>I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a gennaio 2025, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo</p>



cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Venerdì **28 febbraio 2025**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **gennaio 2025** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 28 febbraio 2025.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta, e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)

l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.



Venerdì **28 febbraio 2025**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Venerdì **28 febbraio 2025**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del **mese di gennaio 2025**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

